

beni e le attività culturali — già documentato da precedenti interrogazioni parlamentari a risposta scritta e da interpellanze presentate in entrambi i rami del Parlamento — nonché, recentissimamente, nel ministero delle finanze;

in forza dei vigenti criteri sulla rappresentatività (in ordine ai quali la Dirstat-Confedir si riserva comunque ogni azione a propria tutela), la medesima organizzazione sindacale ha stipulato — prima del 29 novembre 1997 — con l'organizzazione sindacale Fas (facente capo alla Cisl) un patto federativo-associativo, regolarmente notificato all'Aran e al Dipartimento per la funzione pubblica entro il predetto termine;

tale patto federativo-associativo, espressamente previsto dal citato decreto legislativo, offre a tale formazione sindacale l'opportunità di far valere una rappresentatività in ragione del 16 per cento (ben oltre la quota minima);

ad onta della predetta notifica, si verifica talvolta che in singole amministrazioni statali la Dirstat-Confedir non è ammessa ad incontri tra le medesime amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative respingendosi nei fatti l'efficacia del menzionato patto federativo che così — nei casi di specie — è arbitrariamente reso irrilevante —:

quali siano i provvedimenti urgenti che la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia eventualmente assunto per consentire alla Dirstat-Confedir di partecipare legittimamente ai vari incontri sindacali, nonché quelli per l'annullamento degli accordi sindacali eventualmente stipulati in assenza forzata ed illegittima della predetta rappresentanza dei funzionari;

se sia lecito che singole amministrazioni, pur garanti istituzionali degli interessi della collettività, assumano comportamenti tristemente pronti alla violenza morale ed alla prevaricazione politica operata da centri (palesi od occulti) di potere politico-sindacale non riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano quali interlocutori istituzionali;

se — in termini generali — sia vero che, nell'ambito del personale pubblico « privatizzato » come nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile (e fermo restando, per entrambi i settori, il carattere pubblico del rapporto d'impiego), una nozione presuntiva di « rappresentatività » attraversa — per motivi che sono sotto gli occhi di tutti, ed avuto riguardo al responso referendario in materia — una fase irreversibile di delegittimazione e sgretolamento progressivi;

se sia condivisibile l'opinione per cui il nodo della rappresentatività sindacale, quale strumento per l'accreditamento negoziale, ben difficilmente potrà essere sciolto se non lo s'affronta connettendolo strettissimamente col fenomeno della rappresentanza in senso tecnico, che in effetti costituisce il vero meccanismo tecnico-giuridico mediante il quale è determinata l'operatività diretta degli atti negoziali compiuti dall'associazione sindacale nella sfera giuridica dei singoli rapporti di lavoro;

se la previsione di criteri di rappresentatività sindacale compatibili con le norme costituzionali riproponga sempre un'importante riflessione sulla tutela della rappresentanza del sindacato di categoria *ex* articolo 39 — commi primo e quarto — della Costituzione, considerando che l'ambito categoriale rappresenta la sede naturale di misurazione della rappresentatività sindacale in termini effettivi e non presuntivi, e che una soluzione non attenta di questo profilo corre il rischio di trasporre nel pubblico impiego la problematica dell'efficacia *erga omnes* della contrattazione collettiva;

se sul piano effettuale vada mantenuta ferma una differenziazione di fondo dei ruoli rappresentativi delle organizzazioni sindacali, riconducibile alla distinzione tra rappresentanza e rappresentatività, considerando la rappresentanza come il meccanismo tecnico-giuridico mediante il quale si determina l'operatività diretta degli atti negoziali compiuti, e la rappresentatività come espressione (nel suo svi-

luppo storico) d'una funzione selettiva per la partecipazione a funzioni pubbliche;

se la nozione di rappresentatività sia, quindi, originariamente collegata ad elementi categoriali di riferimento e ad elementi di consistenza effettiva del coefficiente rappresentativo;

se il modello sindacale pluricategoriale sia, al contrario, solo in parte presente nell'articolo 39 della Costituzione e si situi tipicamente più sul versante della cosiddetta « istituzione pubblica di secondo grado » che non sul versante dell'« ente esponenziale » degli interessi collettivi del gruppo professionale;

se ai fini della contrattazione collettiva la nozione di rappresentatività operi in via diretta soltanto nell'ambito della propria funzione selettiva, mentre al livello degli effetti del contratto collettivo e della loro destinazione soggettiva rilevi non la rappresentatività bensì la rappresentanza in senso tecnico, la sola idonea a governare l'efficacia soggettiva del contratto collettivo in rapporto al suo contenuto normativo, in quanto ad essa occorre riportarsi per il compimento di atti negoziali destinati ad operare nella sfera concreta del rapporto di lavoro o comunque nella sfera giuridica individuale;

se la confusione e la sovrapposizione di piani conduca inevitabilmente all'errore di volere spiegare l'ambito effettuale dell'autonomia collettiva e delle sue manifestazioni normative in termini di rappresentatività e non di rappresentanza e, viceversa, di voler spiegare in termini di rappresentanza tecnica fenomeni di tutela rientranti invece nel versante della funzione rappresentativa d'interessi;

se — in particolare — la nozione di rappresentatività, pur continuando ad esplicitare la sua originaria funzione selettiva per la partecipazione ad organi collegiali della pubblica amministrazione, sia oggi pervenuta ad esprimere — specialmente nella vigente contrattualistica — anche la selezione del soggetto negoziale, assumendo di conseguenza una funzione d'accreditamento negoziale;

se sia vero che, pur riconoscendo i limiti della nozione privatistica di rappresentanza, il fenomeno espansivo delle funzioni rappresentative dei sindacati non può « azzerare » il meccanismo tecnico-giuridico attraverso il quale l'autonomia collettiva delle associazioni sindacali opera sul piano dell'efficacia soggettiva della contrattazione collettiva, e che pertanto il problema, più che accentrarsi sul versante della rappresentatività, va situato nella prospettiva della ricerca di nuove dimensioni della rappresentanza;

se lo scontro tra sindacati di massa e sindacati di categoria (derivanti dall'associazione di interessi differenziati e qualificati « di gruppo »), che ha caratterizzato gli anni settanta e ottanta, sostanzialmente rappresenti lo scontro tra antietiche concezioni esistenziali riflesse nel mondo del lavoro, e se in tale assetto le relazioni sindacali venissero impostate sulla base della preferenza della base contrattuale assegnata alla Cgil-Cisl-Uil;

se su tale situazione, non contemplata dall'articolo 39 della Costituzione (il quale sancisce la libertà di associazione sindacale e non prescrive alcuna preferenza per le cosiddette confederazioni nazionali, né tantomeno discrimina nel quadro della libertà i sindacati "di categoria »), sia peraltro intervenuta ripetutamente anche la giustizia amministrativa nell'alveo della propria tradizione di organo tutorio della libertà del singolo, eliminando assetti precostituiti di rappresentanze sindacali deferite dall'alto;

se, stando all'articolo 39 della Costituzione, l'unico limite consentito dal sindacato sia la registrazione (secondo comma), con il conseguente riconoscimento della personalità giuridica;

se, poiché la Costituzione — nel prescrivere la rappresentanza unitaria in rapporto ai propri iscritti nonché il diritto a stipulare contratti collettivi, e quindi (sussistendo tali due requisiti) l'efficacia *erga omnes* della normazione prodotta — è fonte primaria per la legge-delega anche in ordine ai criteri di rappresentatività sinda-

cale, debba rimanere salvo il fondamentale e democratico principio generale della rappresentanza d'interessi specifici;

se, in effetti, il principio della rappresentatività debba configurarsi od essere inteso non in senso meramente quantitativo, e se in particolare vada tenuto conto (fra gli elementi costitutivi della « rappresentatività ») degli interessi professionali di categoria, che hanno autonoma e differenziata rilevanza nell'ambito di un comparto, sotto i profili della professionalità e della responsabilità;

se, pertanto, ogni trattativa sindacale debba uniformarsi all'obbligo tassativo della presenza contestuale delle parti contraenti, alla rappresentanza sindacale derivante dalla registrazione di cui all'articolo 39 della Costituzione, al divieto (da parte pubblica) d'imporre « premi di maggioranza presuntivi » nel comparto in ordine al diritto a contrarre;

se, viceversa, tale tesi contrasti apertamente le posizioni di Cgil, Cisl e Uil (che appaiono sostenute ed avallate dall'attuale Governo), a cominciare dall'intesa-quadro intercorsa tra i predetti sindacati confederali politicizzati il 1° marzo 1991, e se quest'intesa-quadro, partendo dalle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie), si sia ripromessa d'estromettere effettivamente dall'agone politico-sindacale ogni sindacato autonomo, ancorché adeguatamente rappresentativo del personale;

se tale posizione abbia poi costituito il lievito per una serie di proposte di legge, tutte ideologicamente qualificate nell'ambito della sinistra marxista e/o paramarxista, di cui si fornisce l'elenco: la proposta di legge AC 5693 (Franco Russo, Lazinger, Russo Spena, Andreis, Ronchi, Tamino, Scalia, Mattioli, Donati, Calamida, Arnaboldi: elaborata dal « Forum diritti-lavoro » della IX legislatura, ripresa dalla X legislatura dalla proposta AC 1942 (Russo Spena, Paissan, Alfredo Galasso, Azzolina, Bolognesi, Fava, Mattioli, Nuccio, Piscitello, Ronchi, Scalia, Calini) nonché dalle proposte AC 415 (Cibressi, Bassolino, Rodotà, Mussi, Pizzinato, Barbera, Bassanini, Vio-

lante, Rebecchi, Turco, Sanna, Bargone, Larizza, Innocenti, Menilla), AC 1281 (Garavini, Lucio Magri, Renato Albertini, Azzolina, Bacciardi, Barzanti, Bergonzi, Bogghetta, Bolognesi, Brunetti, Calini, Caprili, Carcarino, Crucianelli, De Pasquale, Dolino, Dorgio, Fichetti, Galante, Goracci, Lento, Maiolo, Manisco Ramon Mantovani, Marino, Melandri, Mita, Muzio, Russo Spena, Sarritzu, Sestero, Gianotti, Speranza, Tripodi, Vendola, Volponi) ed AC 1306 (Antonio Magri, Calderoni, Flego, Latronico, Bonato, Alda Cirassi, Oreste Rossi, Magistroni, Peraboni, Bertinotti, Terzi, Maurizio Balocchi, Provera, Sartori, Michielon, Borghezio, Luigi Rossi, Gianmarco Mancini, Polli, Bossi);

se tali proposte formulate durante la X legislatura (nessuna mai esaminata) abbiano inteso risolvere la crisi del sindacalismo confederale costituendo Rsu le quali, togliendo spazio ai restanti sindacati, consacrassero la rappresentatività di Cgil-Cisl-Uil federate in organismi unitari, mandando al macero il concetto di rappresentatività (salvo che per le intese intracompartimentali) a vantaggio d'una discutibile « premialità » per le liste unitarie, ed esaltando un « principio referendario » di stampo panoperaista;

se ora — stante la nuova normazione in materia — quei lavoratori, i quali non si facciano rappresentare dai sindacati confederali e non si riconoscano comunque nella loro attuale linea sindacale, corrano il rischio di non poter far valere in alcuna materia i loro diritti e d'esser sottoposti nel loro ambiente lavorativo a possibili condizionamenti perenni;

se — con riguardo al delicatissimo settore della giustizia — una strana applicazione normativa del concetto di « rappresentanza sindacale unitaria » sia stata preconizzata nella normativa penitenziaria, e precisamente nella legge 12 agosto 1993, n. 296 (« Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri », il cui testo fu effettivamente definito — per la materia penitenziaria — quando l'ex-diret-

tore generale delle carceri, il magistrato Nicolò Amato, era ancora alla guida del Dipartimento), la quale nell'articolo 2 — primo comma, lettera *a-ter* (sostitutivo dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tramite l'aggiunta, in particolare, dei commi 7 e seguenti) — contempla espressamente che « per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circondariale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. — Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designati per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto. — Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati »;

se il predetto schema elettorale — tre membri complessivi della Commissione (di cui, per nomina elettiva, un educatore ed un ispettore o sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria) — presupponga la prevista elezione di tre persone a ciò designate secondo uno schema simile a quello della Rsu (rappresentante unitario delle organizzazioni sindacali nazionali, rappresentante della Commissione circoscrizionale per l'impiego, rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali);

se la sussistenza di tale procedimento elettivo legittimi il sorgere di parecchi interrogativi concernenti — a prescindere da altri importanti problemi che possono emergere in materia di sicurezza — l'individuazione delle rappresentante sindacali, da inserire nelle Commissioni interne agli

Istituti per la formazione delle graduatorie dei detenuti da ammettere al lavoro intramurario;

se conseguentemente, allo stato dei fatti, non si ritenga necessario almeno interpretare autenticamente la citata normativa penitenziaria, consentendo l'individuazione di tali rappresentanti sindacali con riguardo ai seguenti criteri:

*a)* scelta dal rappresentante unitario, col sistema della rotazione annuale (che garantirebbe maggiore democrazia interna), da tutte la rappresentanze delle organizzazioni sindacali in atto rappresentative sul piano nazionale nei vari settori, collegialmente riunite all'uopo in via preventiva;

*b)* definizione del medesimo criterio per la designazione del rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali, salvo quanto disposto alla più recente normazione in tema di rappresentatività sindacale decentrata;

se comunque, con riferimento ad esigenze specifiche del settore penitenziario, la problematica delle rappresentanze sindacali nella predetta Commissione sul collocamento dei detenuti al lavoro possa incidere — almeno al livello d'orientamento politico — nel novero delle fattispecie giuridiche effettivamente applicabili di questa legge, con riguardo anche ad implicazioni che investono sostanzialmente il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina negli istituti in relazione ai seguenti punti:

*a)* criteri per l'ammissione dei detenuti e degli internati al lavoro, considerando che:

1) appare difficile armonizzare il dettato della legge n. 296 del 1993 (innovante il sesto comma dell'articolo 20 della legge 354/1975), poiché il criterio del quale si deve in merito tener conto esclusivo è ora quello dell'anzianità di disoccupazione durante il periodo di privazione della libertà personale;

2) ciò contrasta — seppure parzialmente — con l'articolo 47 del Regolamento d'esecuzione definito nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 n. 339 nonché dai decreti del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1984, n. 805 e n. 806, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1975, n. 421 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248), norma la quale espressamente continua a riferirsi al « comportamento tenuto » (ciò anche dopo la modifica effettuata su tale testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 248/1989 citato);

3) stando alla lettera della legge nuova, nessun valore distintivo e « trattamentale » sembrerebbe ora rivestire la correttezza comportamentale (intesa come consapevole adesione alle regole);

4) ciò assume importanza speciale in ordine ad attività lavorative che per la loro specificità esigono come *conditio sine qua non* la piena affidabilità del detenuto (elemento non suscettibile d'attribuzione di punteggi e difficilmente affrontabile in un contesto — come quello della Commissione in parola — ove si riscontrano persone estranee all'amministrazione ed anche un detenuto, dal momento che queste ultime figure non sono tutte vincolate al segreto d'ufficio);

b) criteri concorrenti alla formazione della graduatoria, considerato che:

1) non vengono indicate priorità né punteggi specifici (tali da consentire un'interpretazione univoca);

2) si verificherebbero certamente — perciò — discrepanze tra una Commissione e l'altra, contro ogni auspicabile parità di trattamento in presenza d'identiche situazioni oggettive e soggettive), e senza annoverare le esigenze d'un aggiornamento costante ed « in tempo reale » della graduatoria (in considerazione del continuo ingresso che si verifica quotidianamente in qualunque istituto e soprattutto in una casa

circondariale, con detenuti giudicabili): ciò comporterebbe una difficile praticabilità di tale aggiornamento, il quale finirebbe per tradursi in un dispendio inutile d'energia (stante, parallelamente, la talvolta breve permanenza dell'indagato detenuto);

c) individuazione corretta dei detenuti o degli internati destinatari della normativa, considerando che:

1) il criterio dell'anzianità di disoccupazione potrebbe privilegiare i detenuti od internati più pericolosi, i quali per il lungo periodo di detenzione (derivante dalle condanne loro inflitte) occuperanno le posizioni migliori nella graduatoria e, svolgendo un'attività lavorativa per un tempo indeterminato, di fatto impediranno i *turn-over* che agevolerebbero ogni Direzione nella gestione degli istituti;

2) la necessità d'acquisire, dagli organismi competenti al collocamento, il relativo « nulla osta » comporta la comunicazione all'esterno dei nomi di tutte le persone ristrette in quell'istituto in un dato momento;

se (tornando ai termini generali, presi in considerazione dal presente documento) l'instaurazione d'un sistema giuridico così antidemocratico — in materia di pubblico impiego e, particolarmente, di rappresentatività sindacale — risalga alle convulse vicende connesse all'approvazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

se — in particolare — risulti storicamente riscontrabile che già nell'estate del 1992, dando avvio alle attività del suo Governo, l'onorevole Giuliano Amato manifestò al Parlamento ed all'opinione pubblica l'intenzione di chiedere i pieni poteri (almeno in materia economica, egli disse), e che le preoccupazioni sollevate da tale richiesta indussero il Presidente della Repubblica ad intervenire per un riequilibrio politico;

se — malgrado l'intervento del Capo dello Stato — il capo di quel Governo abbia continuato ad intimorire l'elettorato italiano facendolo credere sull'orlo d'un abisso, nonché inducendolo a scegliere tra

l'immolarsi sull'altare del fisco ed il rassegnarsi ad un presunto disastro economico collettivo;

se — per immediata conseguenza — l'allora Ministro delle finanze onorevole Franco Reviglio si sia incaricato di dare la « toccatina » del 6 per mille ai conti correnti ed ai libretti postali, e se tale prelievo forzoso abbia prodotto una fuga di risparmiatori al di là delle Alpi, il tracollo della lira e la fuga di 30.000 miliardi della Banca d'Italia all'estero, nell'inutile tentativo di difendere un cambio fantomatico con il marco tedesco;

se — approfittando di quella confusione economico-politica — l'onorevole Amato abbia presentato al Parlamento il disegno di legge che delegava il Governo a riformare sanità, pubblico impiego, previdenza e fisco;

se, pochi giorni prima, il Consiglio di Stato abbia espresso un inascoltato parere negativo sull'articolo 2 di quel disegno di legge-delega (privatizzazione del pubblico impiego);

se l'allora Presidente del Consiglio dei ministri abbia difeso ad oltranza il proprio progetto, con particolare riguardo all'articolo 3 (riforma delle pensioni), chiedendo esplicitamente al Parlamento il voto di fiducia per l'approvazione « a scatola chiusa » del disegno di legge (nell'ambito di discussioni vorticose, che non lasciavano spazio a riflessioni tecnico-giuridiche) e minacciandolo, in alternativa, di dimettersi dalla carica di capo del Governo col ventilato rischio di lasciare l'Italia senza guida;

se la discussione del progetto sia stata resa ancor più confusa dalla proposizione continua d'emendamenti di matrice governativa o filogovernativa, onde quasi ad ogni emendamento il disegno di legge doveva spostarsi da un ramo all'altro del Parlamento, ed ogni volta il Governo poneva la questione di fiducia paralizzando il dibattito nell'interno della stessa maggioranza, e provocando la protesta di un'opposizione che lanciava insulti, alzava cartelli di protesta e si faceva cacciare dall'Aula;

se, quindi, quel Governo abbia posto entrambe le Camere in condizione di non

poter deliberare serenamente sul predetto disegno di legge-delega;

se il Presidente della Repubblica si sia dunque trovato a promulgare una legge che, approvata dal Parlamento senza discussione, ha stravolto l'assetto giuridico dello Stato ed in pratica è risultata per l'autorità governativa una sorta di « mandato al cubo », considerando che:

a) la proposta di delega è partita non dal Parlamento, ma dal Governo dell'epoca, il quale risulta essersi dunque arrogato i pieni poteri inizialmente rifiutategli dalle Camere;

b) essa è stata approvata senza discussione, per obbligo di fiducia;

c) la farragine del testo la fa risultare come una « delega in bianco »;

se, infine, un'obiettiva ricostruzione storica di tali vicende faccia rilevare analogie con l'attuale situazione d'incertezza politica ed istituzionale.

(2-00905)

« Tassone ».

(11 febbraio 1998)

**(Sezione 3 — Svolgimento di un concorso presso il comune di Apice — Benevento)**

### **C) Interrogazione:**

DE SIMONE. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Apice (Benevento) bandiva, in data 25 ottobre 1995, un pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo — 7° livello — area economico-finanziaria, cui partecipava, tra gli altri, la dottoressa Adele Belmonte;

all'esito delle prove di esame e della valutazione dei titoli curriculari, si verificava una situazione di parità di votazione complessiva (124/210) tra la dottoressa Tiziana Iannace e la dottoressa Adele Belmonte (alla valutazione delle prove scritte Adele Belmonte risultava prima con forte distacco dalla seconda candidata), la quale aveva precedentemente prodotto il titolo di

«figlia di invalido per causa di lavoro», comportante *ex lege* diritto di precedenza ai fini dell'assunzione;

il comune, nella premessa che tale titolo non era stato dichiarato nella domanda d'ammissione al concorso, in data 19 dicembre 1996, indirizzava quesito alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica sulla valutabilità o meno del titolo prodotto dalla ricorrente;

l'amministrazione centrale interpellata, con nota n. 235 del 6 febbraio 1977, riscontrava detta richiesta di chiarimenti precisando che «nel caso in questione, sebbene il titolo presentato dalla candidata rientri fra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, doveva essere indicato nella domanda di partecipazione al concorso», e che «in mancanza detto titolo non può quindi essere valutato ai fini della graduatoria di merito»;

l'amministrazione comunale ha omesso di disciplinare dettagliatamente le modalità di proposizione e di valutazione dei titoli di precedenza poiché il bando di concorso nulla indica o chiarisce in riferimento alle modalità ed ai termini di presentazione degli stessi, né alla necessità di indicarli nella domanda, in tal modo non adempiendo un preciso obbligo di legge, atteso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 dispone inequivocabilmente all'articolo 3, comma secondo, che «il bando di concorso deve indicare... i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione»;

successivamente, la commissione di esame, adeguandosi a maggioranza, al parere del dipartimento della funzione pubblica, formulava la graduatoria finale senza tener conto del titolo di precedenza in possesso della ricorrente;

tuttavia, la dottoressa Belmonte veniva collocata in seconda posizione dietro la dottoressa Iannace che beneficiava del criterio di preferenza dell'età, e ciò malgrado nella *lex specialis* del concorso non vi

sia alcuna specifica disciplina dei titoli di preferenza o precedenza, né il bando di concorso indichi quali titoli diano diritto a precedenza in caso di parità di punteggio, né precisi le modalità e i termini di presentazione dei titoli medesimi, né faccia riferimento alla necessità di indicarli nella domanda;

quindi, con la delibera della giunta municipale n. 103 del 5 luglio 1997, il comune di Apice (Benevento) approvava tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale in questione —:

se non ritenga che, nel caso esposto, si siano violati i principi di imparzialità della pubblica amministrazione nonché i principi fondamentali regolanti la materia concorsuale, dato che la commissione d'esame, sulla base delle indicazioni prodotte dall'amministrazione centrale ha reputato non valido un titolo esistente perché non citato per tempo, e valido invece il titolo di precedenza per età;

se non voglia intervenire per correggere tale interpretazione palesemente scorretta. (3-01635)

(29 ottobre 1997)

#### **(Sezione 4 - Rappresentatività sindacale nelle singole istituzioni scolastiche)**

#### **D) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro le singole istituzioni scolastiche non sono sede di contrattazione decentrata essendo in esse semplicemente «attuata modalità d'informazione ed esame»;

è imminente la ripresa della discussione presso la Camera dei deputati dei numerosi disegni di legge sulla rappresentatività e rappresentanza sindacale presentati da tutti i gruppi parlamentari —:

se non ritenga irrispettoso nei confronti del Parlamento avviare le procedure per la elezione delle rappresentanze sindacali presso le singole istituzioni scolastiche, dal momento che la vigente normativa

potrebbe essere modificata dalla legge ordinaria che sta per essere varata;

se non ritenga che la presenza di rappresentanze sindacali presso le singole istituzioni possa confliggere con l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'organizzazione delle medesime su base collegiale, dal momento che ne potrebbe risultare paralizzata l'attività stessa degli organi di gestione, quali il collegio dei docenti o il consiglio di istituto;

se non ritenga di evitare nella scuola inutili tensioni, in concomitanza dell'avvio di un anno scolastico in cui vengono preannunciati numerosi provvedimenti di riforma, e nel momento della predisposizione di una legge finanziaria che richiede il concorso di tutte le forze politiche e sociali del Paese.

(2-01379) « Manzione, Acierno, Tassone ».  
(17 settembre 1998)

**(Sezione 5 – Esercizio delle deleghe attribuite al ministro per le pari opportunità)**

### **E) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 1996, pub-

blicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1996, Serie Generale, n. 164, al Ministro per le pari opportunità è attribuita, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), la delega a « esercitare le funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche in materia di pari opportunità »;

la delega di cui sopra, ampia e onnicomprensiva, è di grande rilevanza politica e sociale ed attribuisce al Ministro competente l'onere di filtrare l'intera normativa alla luce dei criteri posti dalla legge vigente e dal programma di governo in materia di pari opportunità;

dopo due anni di azione di governo, appare opportuno richiedere un « consuntivo » dell'attività svolta in adempimento della delega prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 1996 —:

in quali atti e provvedimenti concreti si sia esplicitata la delega conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, e, in particolare, in quali iniziative, legislative e non, si possa rinvenire una specifica iniziativa mirata a permeare la quotidiana azione di governo e l'attività del Parlamento dei contenuti del principio delle pari opportunità. (3-02620)

(8 luglio 1998)